Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 241

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 1° ottobre 1960 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1960, n. 1020.
Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di procura, in Roma, della Congregazione delle Suore della S. Famiglia di Nazareth . . . . Pag. 3722

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 luglio 1960, n. 1021.
Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle Figlie della Carità Suore Canossiane, con sede in Porto San Giorgio (Ascoli Piceno) . Pag. 3722

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1960, n. 1022.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Giuseppe, in località Bassone della frazione di San Massimo all'Adige del comune di Verona. Pag. 3722

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1960, n. 1023.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù, in contrada Sorda, del comune di Modica (Ragusa) . Pag. 3722

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1960, n. 1024.
Riconoscimento della personalità giuridica della Casa religiosa, denominata «Istituto Maria Mazzarello delle Salesiane di Don Bosco», con sede in Cinisello Balsamo (Milano) Pag. 3722

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:
Autorizzazione al comune di Aci Sant'Antonio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959. Pag. 3722
Autorizzazione al comune di Sant'Elisabetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959 . Pag. 3723
Autorizzazione al comune di Lucca Sicula ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959 . . Pag. 3723
Autorizzazione al comune di Torralba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959 . . . Pag. 3723
Autorizzazione al comune di Ittiri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959 . . . . . Pag. 3723
Autorizzazione al comune di Bonnarano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959 . . . Pag. 3723
Autorizzazione al comune di Bessude ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959 . . . Pag. 3723
Autorizzazione al comune di Tortolì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959 . . . Pag. 3723
Autorizzazione al comune di Lasplassas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959 . . Pag. 3723
Autorizzazione al comune di Barumini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959 . . . Pag. 3723
Autorizzazione al comune di Subiaco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959 . . . Pag. 3723
Autorizzazione al comune di Gerano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959 . . . Pag. 3723
Autorizzazione al comune di Casape ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959 . . . Pag. 3723
Autorizzazione al comune di Affile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959 . . . Pag. 3724
Autorizzazione al comune di Polinago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959 . . . Pag. 3724
Autorizzazione al comune di Gragnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959 . . . Pag. 3724

Ministero delle finanze: Esito di ricorso . . . Pag. 3724

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli. Pag. 3724

Ministero della pubblica istruzione: Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo di diploma di laurea. Pag. 3725

Regione della Valle d'Aosta - Leggi regionali pubblicate nel «Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Valle d'Aosta» nel primo semestre 1960:

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1960, n. 1.
Garanzia fideiussoria della Regione presso l'Istituto bancario San Paolo, di Torino, per l'apertura di credito in conto corrente a favore della Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta Pag. 3725

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1960, n. 2.
Assunzione di un mutuo passivo a lunga scadenza, presso la Cassa di risparmio di Torino, per il finanziamento di spese straordinarie per opere di pubblica utilità Pag. 3725

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1960, n. 3.
Legge regionale urbanistica e per la tutela del paesaggio in Valle d'Aosta . . Pag. 3726

CONCORSI ED ESAMI

Ufficio veterinario provinciale di Vicenza: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto consorziale vacanti nella provincia di Vicenza . Pag. 3728

Ufficio medico provinciale di La Spezia: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di La Spezia Pag. 3728

Ufficio medico provinciale di Foggia: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Foggia . . Pag. 3728

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 241 DEL 1° OTTOBRE 1960:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1960, n. 1025.
Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la produzione degli olii da semi e dei grassi alimentari (esclusi il burro ed i grassi suini).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1960, n. 1026.
Norme sulla computabilità della indennità di mensa nella retribuzione dei lavoratori dipendenti dalle imprese industriali valevole ai fini degli istituti contrattuali.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1960, n. 1020.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di procura, in Roma, della Congregazione delle Suore della S. Famiglia di Nazareth.

N. 1020. Decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa di procura, in Roma, della Congregazione delle Suore della S. Famiglia di Nazareth.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1960
Atti del Governo, registro n. 129, *foglio n.* 107. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 luglio 1960, n. 1021.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle Figlie della Carità Suore Canossiane, con sede in Porto San Giorgio (Ascoli Piceno).

N. 1021. Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto delle Figlie della Carità Suore Canossiane, con sede in Porto San Giorgio (Ascoli Piceno).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1960
Atti del Governo, registro n. 129, *foglio n.* 101. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1960, n. 1022.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Giuseppe, in località Bassone della frazione di San Massimo all'Adige del comune di Verona.

N. 1022. Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Giuseppe, in località Bassone della frazione di San Massimo all'Adige del comune di Verona.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1960
Atti del Governo, registro n. 129, *foglio n.* 115. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1960, n. 1023.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù, in contrada Sorda, del comune di Modica (Ragusa).

N. 1023. Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù, in contrada Sorda del comune di Modica (Ragusa).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1960
Atti del Governo, registro n. 129, *foglio n.* 97. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1960, n. 1024.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa religiosa, denominata « Istituto Maria Mazzarello delle Salesiane di Don Bosco », con sede in Cinisello Balsamo (Milano).

N. 1024. Decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa religiosa, denominata « Istituto Maria Mazzarello delle Salesiane di Don Bosco », con sede in Cinisello Balsamo (Milano).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1960
Atti del Governo, registro n. 129, *foglio n.* 117. — VILLA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Aci Sant'Antonio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 24 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1960, registro n. 22 Interno, foglio n. 36, l'Amministrazione comunale di Aci Sant'Antonio (Catània), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 7.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6176)

Autorizzazione al comune di Sant'Elisabetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 14 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1960, registro n. 22 Interno, foglio n. 31, l'Amministrazione comunale di Sant'Elisabetta (Agrigento), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.470.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6177)

Autorizzazione al comune di Lucca Sicula ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 24 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1960, registro n. 22 Interno, foglio n. 30, l'Amministrazione comunale di Lucca Sicula (Agrigento), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.650.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6178)

Autorizzazione al comune di Torralba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 15 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1960, registro n. 22 Interno, foglio n. 98, l'Amministrazione comunale di Torralba (Sassari), viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1.400.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6179)

Autorizzazione al comune di Ittiri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 15 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1960, registro n. 22 Interno, foglio n. 97, l'Amministrazione comunale di Ittiri (Sassari), viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 10.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6180)

Autorizzazione al comune di Bonnarano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 15 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1960, registro n. 22 Interno, foglio n. 96, l'Amministrazione comunale di Bonnarano (Sassari), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6181)

Autorizzazione al comune di Bessude ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 6 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1960, registro n. 22 Interno, foglio n. 95, l'Amministrazione comunale di Bessude (Sassari), viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 3.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6182)

Autorizzazione al comune di Tortolì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 15 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1960, registro n. 22 Interno, foglio n. 99, l'Amministrazione comunale di Tortolì (Nuoro), viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 2.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6183)

Autorizzazione al comune di Lasplassas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 21 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1960, registro n. 22 Interno, foglio n. 32, l'Amministrazione comunale di Lasplassas (Cagliari), viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 750.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6184)

Autorizzazione al comune di Barumini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 15 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1960, registro n. 22 Interno, foglio n. 93, l'Amministrazione comunale di Barumini (Cagliari), viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 4.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6185)

Autorizzazione al comune di Subiaco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 21 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1960, registro n. 22 Interno, foglio n. 49, l'Amministrazione comunale di Subiaco (Roma), viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 13.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6186)

Autorizzazione al comune di Gerano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 28 maggio 1960, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1960, registro n. 22 Interno, foglio n. 50, l'Amministrazione comunale di Gerano (Roma), viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 5.610.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6187)

Autorizzazione al comune di Casape ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 24 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1960, registro n. 22 Interno, foglio n. 72, l'Amministrazione comunale di Casape (Roma), viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 3.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6188)

Autorizzazione al comune di Affile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 21 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1960, registro n. 22 Interno, foglio n. 51, l'Amministrazione comunale di Affile (Roma), viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6189)

Autorizzazione al comune di Polinago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 24 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1960, registro n. 22 Interno, foglio n. 45, l'Amministrazione comunale di Polinago (Modena), viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 8.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6190)

Autorizzazione al comune di Gragnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 21 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1960, registro n. 22 Interno, foglio n. 280, l'Amministrazione comunale di Gragnano (Napoli), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 101.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6226)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 settembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 22 successivo, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario in via amministrativa esperito in data 17 novembre 1958 dal sig. Dell'Aquila Stanislao avverso la mancata assegnazione in suo favore della tabaccheria di nuova istituzione in Benevento, viale Mellusi.

(6227)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 224

Corso dei cambi del 30 settembre 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,61	620,62	620,60	620,60	620,60	620,61	620,60	620,60	620,62	620,62
$ Can.	634,38	634,25	634,25	634,55	633,50	634,45	634,50	634,45	634,50	635 —
Fr. Sv.	144,10	144,14	144,12	144,13	144 —	144,07	144,125	144,05	144,06	144,15
Kr. D.	90,23	90,20	90,19	90,18	90,25	90,24	90,16	90,20	90,24	90,25
Kr. N.	87,16	87,14	87,11	87,10	87,05	87,16	87,0875	87,15	87,16	87,16
Kr. Sv.	120,20	120,22	120,20	120,19	120,10	120,22	120,17	120,25	120,22	120,22
Fol	164,62	164,62	164,605	164,61375	164,65	164,61	164,62	164,60	164,61	164,62
Fr. B.	12,43	12,425	12,4225	12,4245	12,42875	12,42	12,425	12,42	12,42	12,43
Fr. Fr. (N.F.)	126,65	126,65	126,66	126,66	126,60	126,66	126,655	126,65	126,66	126,66
Lst.	1744,60	1743,40	1743,65	1743,30	1743,25	1744,79	1743,50	1744,50	1744,77	1743,50
Dm. occ.	148,83	148,83	148,82	148,815	148,82	148,83	148,825	148,83	148,83	148,84
Scell. Austr.	24 —	24 —	24 —	23,99875	24 —	24 —	24,0025	24 —	23,99	24 —

Media dei titoli del 30 settembre 1960

Rendita 3,50 % 1906	81,45
Id. 3,50 % 1902	80,90
Id. 5 % 1935	106,025
Redimibile 3,50 % 1934	99,425
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,75
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,20
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99,975
Id. 5 % 1936	100,775
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,05
Id. 5 % (Beni Esteri)	100,05

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1º gennaio 1961)	101,025
Id. 5 % (» 1º gennaio 1962)	101,05
Id. 5 % (» 1º gennaio 1963)	101,075
Id. 5 % (» 1º aprile 1964)	101,075
Id. 5 % (» 1º aprile 1965)	101,125
Id. 5 % (» 1º aprile 1966)	101,40
Id. 5 % (» 1º gennaio 1968)	101,225
Id. 5 % (» 1º aprile 1969)	101,40
B. T. Poliennali 5 % (» 1º ottobre 1966)	101 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 settembre 1960

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	634,525
1 Franco svizzero	144,127
1 Corona danese	90,17
1 Corona norvegese	87,094
1 Corona svedese	120,18
1 Fiorino olandese	164,617
1 Franco belga	12,425
1 Franco nuovo (N.F.)	126,657
1 Lira sterlina	1743,40
1 Marco germanico	148,82
1 Scellino austriaco	24,001

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo di diploma di laurea

La dott.ssa Cesira Marotta, nata a San Cesario (Lecce) il 12 giugno 1918, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo del diploma di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Padova il 14 dicembre 1945.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Padova.

(6228)

REGIONE DELLA VALLE D'AOSTA

Leggi regionali pubblicate nel « Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Valle d'Aosta » nel primo semestre 1960.

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1960, n. 1.

Garanzia fideiussoria della Regione presso l'Istituto bancario San Paolo, di Torino, per l'apertura di credito in conto corrente a favore della Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta.

(*Pubblicata nel* « Bollettino Ufficiale » *del* 25 *gennaio* 1960)

Il Consiglio regionale ha approvato:

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione della garanzia fideiussoria della Regione per il periodo di un anno, dal 1° gennaio 1960 al 31 dicembre 1960, presso l'Istituto bancario San Paolo, di Torino, nell'interesse ed a favore della Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta, con sede in Aosta, fino alla concorrenza massima di complessive lire trecentomilioni per la concessione alla predetta Cooperativa di un accreditamento bancario utilizzabile in via continuativa con apertura di credito in conto corrente per le operazioni finanziarie relative alle spese di gestione della Cooperativa stessa.

Art. 2.

La concessione della garanzia fideiussoria regionale di cui al precedente articolo è subordinata all'impegno, da parte della Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta, di sottoporre le proprie contabilità e operazioni commerciali e di gestione a periodici controlli disposti dalla Giunta regionale nonchè di trasmettere alla Regione gli elenchi mensili nominativi delle operazioni effettuate a favore dei conferenti quantitativi di formaggio fontina.

La concessione della garanzia fideiussoria regionale è, altresì, subordinata all'impegno, da parte dell'Istituto bancario San Paolo, di Torino, di trasmettere alla Regione gli estratti dei conti trimestrali bancari relativi alle operazioni finanziarie e contabili della Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta.

Art. 3.

Il Presidente della Giunta regionale e, in caso di assenza o impedimento, l'Assessore regionale alle finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso l'Istituto bancario San Paolo, di Torino, previamente concordate ed approvate con deliberazione della Giunta regionale.

Il Presidente della Giunta regionale è, altresì, autorizzato a revocare, in ogni tempo, la garanzia fideiussoria, su conforme parere della Giunta regionale.

Art. 4.

Per il finanziamento delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria di cui agli articoli precedenti, nonchè per i conseguenti ricuperi di spese a debito e a carico della Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta, sono istituiti i seguenti due nuovi capitoli nella categoria dei movimenti di capitali della parte « entrate » e della parte « spese » del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio finanziario 1° luglio 1959-30 giugno 1960, capitoli da reiscriversi nel bilancio di previsione del prossimo esercizio finanziario 1° luglio 1960-30 giugno 1961:

Capitolo 38-*bis* della parte « entrate »: « Entrate per riscossione di crediti verso la Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta, in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regionale presso l'Istituto bancario San Paolo, di Torino », con la previsione di entrata di lire trecentomilioni;

Capitolo 172-*bis* della parte « spese »: « Spese per pagamento di somme all'Istituto bancario San Paolo, di Torino, in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regionale a favore della Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta », con la previsione e lo stanziamento di spesa di lire trecentomilioni.

Art. 5.

La Giunta regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni, all'approvazione, al finanziamento e alla liquidazione delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria regionale di cui ai precedenti articoli, con imputazione delle spese stesse al sopramenzionato nuovo capitolo 172-*bis* della parte « spese » del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario 1° luglio 1959-30 giugno 1960 ed al corrispondente istituendo capitolo di spesa del bilancio di previsione per il prossimo esercizio finanziario 1° luglio 1960-30 giugno 1961.

Art. 6.

La Giunta regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni, agli atti necessari per il ricupero, dalla Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta, delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione in relazione agli eventuali pagamenti di somme per le spese previste al precedente art. 5, con introito al sopramenzionato nuovo capitolo 38-*bis* della parte « entrate » del bilancio preventivo per il corrente esercizio finanziario 1° luglio 1959-30 giugno 1960 e al corrispondente istituendo capitolo di entrata del bilancio per il prossimo esercizio finanziario 1° luglio 1960-30 giugno 1961.

Art. 7.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 22 gennaio 1960

MARCOZ

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1960, n. 2.

Assunzione di un mutuo passivo a lunga scadenza, presso la Cassa di risparmio di Torino, per il finanziamento di spese straordinarie per opere di pubblica utilità.

(*Pubblicata nel* « Bollettino Ufficiale » *del* 25 *gennaio* 1960)

Il Consiglio regionale ha approvato:

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata l'assunzione, presso la Cassa di risparmio di Torino, di un mutuo passivo a lunga scadenza dell'importo di lire un miliardo e cinquecentomilioni, da impiegare esclusiva-

mente per il finanziamento, sul bilancio preventivo della Regione per il corrente esercizio finanziario, delle spese straordinarie per le opere di pubblica utilità di cui ai capoversi 3°) e 5°) -- parte dispositiva — della deliberazione del Consiglio regionale n. 117 in data 8 ottobre 1959.

Art. 2.

L'importo del mutuo passivo di cui al precedente articolo potrà essere riscosso con uno o più prelevamenti di somme e sarà ammortizzato in venticinque annualità costanti da versarsi a rate bimestrali posticipate, comprensive del capitale e degli interessi al saggio del sette per cento all'anno e decorrenti dalla data dell'avvenuta somministrazione totale del capitale mutuato.

Per il finanziamento delle spese per la restituzione delle somme mutuate e per il pagamento dei relativi interessi, saranno iscritti appositi capitoli di spesa negli stati di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1960-30 giugno 1961 e seguenti, per tutta la durata dell'ammortamento del mutuo.

Art. 3.

L'ammortamento del mutuo passivo di cui ai precedenti capitoli sarà garantito mediante vincolo e rilascio di delegazioni di pagamento sulle entrate derivanti alla Regione dai proventi delle quote annuali di ripartizione delle entrate erariali previste dall'art. 2 della legge 29 novembre 1955, n. 1179, sull'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta.

Qualora si verifichi, per qualsiasi causa, l'impossibilità o l'insufficienza della garanzia dell'ammortamento sui predetti cespiti delegati, l'ammortamento del mutuo sarà garantito anche mediante vincolo e delegazioni di pagamento sulle sovrimposte fondiarie alle imposte sui terreni e sui fabbricati nonchè su altri idonei e vincolabili cespiti di entrata della Regione.

Art. 4.

Il provento straordinario del mutuo passivo, di cui ai precedenti articoli, sarà introitato sull'apposito capitolo 38 della parte « entrate » del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio finanziario.

Le spese per le singole opere di pubblica utilità da finanziare con il provento del mutuo passivo saranno impegnate sugli appositi capitoli di spesa 115, 144, 146 e 168 del bilancio preventivo della Regione per il corrente esercizio finanziario, in esecuzione di quanto stabilito con la deliberazione del Consiglio regionale n. 117 in data 8 ottobre 1959.

Art. 5.

Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a procedere alla stipulazione dell'atto notarile per l'assunzione del mutuo passivo, di cui alla presente legge, in base alle condizioni generali di cui ai precedenti articoli nonchè alle altre eventuali condizioni particolari necessarie per il perfezionamento del contratto di mutuo concordate con la Cassa di risparmio di Torino e approvate con deliberazione della Giunta regionale.

Il Presidente della Giunta regionale è, altresì, autorizzato a sottoscrivere ed a rilasciare alla mutuante Cassa di risparmio di Torino gli atti di vincolo e di delegazione di pagamento sui proventi delle entrate regionali di cui al precedente art. 3 a garanzia del. pagamento delle annualità di ammortamento del mutuo passivo di cui alla presente legge.

Art. 6.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 22 gennaio 1960

MARCOZ

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1960, n. 3.

Legge regionale urbanistica e per la tutela del paesaggio in Valle d'Aosta.

(*Pubblicata nel* « Bollettino Ufficiale » *del* 30 *aprile* 1960)

Il Consiglio regionale ha approvato:

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dichiarazione di pubblico interesse

Il territorio della Valle d'Aosta è dichiarato bellezza naturale di pubblico interesse e zona di particolare importanza turistica.

Art. 2.

Ambito di applicazione della legge

L'attività edificatoria, lo sviluppo urbanistico e la tutela del paesaggio sono disciplinati, in Valle d'Aosta, dalla presente legge. Sarà successivamente emanato un regolamento.

Art. 3.

Divieti ed autorizzazioni

E' vietato eseguire costruzioni o piantagioni, distruggere o modificare quelle esistenti o, comunque, introdurre modificazioni agli immobili, che rechino pregiudizio all'aspetto del paesaggio.

Chiuque intenda compiere opere, costruzioni, demolizione o modificazione degli immobili, che possano comunque alterare il paesaggio, deve munirsi di apposita autorizzazione, rilasciata dal Presidente della Giunta regionale nei casi e nei modi previsti dal regolamento.

Art. 4.

Sanzioni

Chiunque abbia eseguito costruzioni o piantagioni che alterino l'aspetto del paesaggio senza avere previamente ottenuto l'autorizzazione di cui al precedente articolo è tenuto, con ordinanza del Presidente della Giunta regionale, a demolire a proprie spese le opere abusivamente compiute e a mettere in pristino stato i luoghi, nel termine che sarà stabilito nella stessa ordinanza.

Qualora il ripristino non fosse possibile, è tenuto al pagamento di una indennità stabilita con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito il parere dell'organo indicato dal regolamento, in misura corrispondente alla maggiore somma fra il danno arrecato e il profitto conseguito, ferme rimanendo le sanzioni previste dalle leggi penali.

Art. 5.

Piano regionale urbanistico e paesaggistico

La disciplina dell'attività edificatoria, dello sviluppo urbanistico e della tutela del paesaggio si attua a mezzo del piano regolatore regionale urbanistico e paesaggistico da formarsi a cura dell'Amministrazione regionale con le modalità stabilite dal regolamento e da approvarsi con deliberazione del Consiglio regionale.

In detto piano sono incorporati i piani comunali di cui all'art. 8.

Art. 6.

Conformità delle autorizzazioni al piano regolatore regionale urbanistico e paesaggistico

Le autorizzazioni di cui all'art. 3 non possono essere concesse se le opere o le piantagioni non siano conformi al piano regolatore regionale urbanistico e paesaggistico.

Art. 7.

Indicazioni fondamentali del piano regolatore regionale urbanistico e paesaggistico

Il piano regolatore regionale urbanistico e paesaggistico deve stabilire:

a) le zone della Valle d'Aosta da riservare a speciali destinazioni di interesse generale e regionale;

b) le zone della Valle d'Aosta in cui sia inibita ogni attività edificatoria;

c) il carattere delle edificazioni nelle singole zone e i vincoli da osservare;

d) la rete delle vie di comunicazione, escluse le comunicazioni stradali e ferroviarie dello Stato;

e) gli impianti pubblici di interesse regionale o turistico.

Art. 8.

Piani regolatori comunali urbanistici e paesaggistici

Ogni Comune della Valle d'Aosta, su richiesta del Presidente della Giunta regionale, è tenuto nel termine da sei mesi ad un anno dalla richiesta a formare un piano regolatore comunale urbanistico e paesaggistico del proprio territorio, uniformandosi a quanto è stabilito nel piano regionale urbanistico e paesaggistico.

Il piano dovrà entro lo stesso termine essere adottato con deliberazione del Consiglio comunale.

Se i Comuni nei termini predetti non adottano un piano regolatore, alla loro adozione provvede la Regione. In tal caso le spese saranno a carico del Comune.

Art. 9.

Indicazioni fondamentali del piano regolatore comunale

Il piano regolatore comunale deve indicare essenzialmente, nei limiti di quanto stabilito dal piano regionale:

1) la rete della viabilità comunale;

2) le zone del territorio comunale da destinarsi all'edificazione di qualunque tipo, i caratteri e i vincoli per ogni zona;

3) le aree da destinare ad uso pubblico o sottoposte a speciali vincoli e servitù;

4) le aree da riservare a costruzioni, opere ed impianti di pubblico interesse;

5) il piano finanziario per l'attuazione del piano regolatore.

Art. 10.

Pubblicazione dei piani regolatori

Il piano regolatore regionale e i piani regolatori comunali, da formarsi con le modalità stabilite dal regolamento, dopo la loro adozione rispettivamente da parte del Consiglio regionale e da parte dei Consigli comunali, devono essere depositati per la durata di trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione. Il deposito deve avvenire per il piano regolatore regionale presso l'Amministrazione regionale e presso tutti i Comuni della Valle d'Aosta e per i piani regolatori comunali presso i singoli Comuni.

Fino a trenta giorni dopo la scadenza del periodo di deposito chiunque può presentare osseravzioni sulle quali decidono, in sede di approvazione definitiva del piano, rispettivamente il Consiglio regionale e la Giunta regionale.

Art. 11.

Entrata in vigore del piano regolatore regionale e dei piani comunali

Il piano regolatore regionale entra in vigore dalla data nella quale diventa esecutiva la deliberazione del Consiglio regionale che lo approva.

I piani regolatori comunali entrano in vigore dalla data delle deliberazioni della Giunta regionale che li approvano e che dovranno essere assunte entro un anno dalla adozione dei piani da parte dei Consigli comunali.

Art. 12.

Varianti al piano regolatore regionale e ai piani comunali

Le varianti al piano regolatore regionale e ai piani regolatori comunali sono approvate con la stessa procedura prevista per i piani regolatori originari.

Art. 13.

Espropriazione degli immobili

In conseguenza alla approvazione del piano regolatore regionale e dei piani regolatori comunali, ed allo scopo di predisporre la ordinata attuazione dei piani stessi, la Regione ed i Comuni hanno facoltà di promuovere l'espropriazione degli immobili, sempre che non debba riferirsi ad opere a carico dello Stato.

Per la determinazione dell'indennità di espropriazione non si dovrà tenere conto degli incrementi di valore conseguenti, sia direttamente che indirettamente, alla pubblicazione ed alla approvazione del piano regolatore regionale e dei piani regolatori comunali.

Art. 14.

Piani particolareggiati

Il piano regolatore regionale ed i piani regolatori comunali vengono attuati a mezzo di piani particolareggiati da approvarsi, secondo le modalità stabilite dal regolamento, rispettivamente dal Consiglio regionale e dalla Giunta regionale.

L'approvazione dei piani particolareggiati equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere e dei vincoli in essi previsti. Se per l'esecuzione di dette opere, sempre che non siano a carico dello Stato, si rendesse necessaria l'espropriazione, per la determinazione dell'indennità di espropriazione non si dovrà tenere conto degli incrementi di valore di cui all'articolo precedente.

Art. 15.

Regolamento ed esercizio delle funzioni amministrative

Il regolamento potrà istituire, per l'esercizio delle funzioni amministrative derivanti dalla presente legge, un Ufficio regionale per l'urbanistica e la tutela del paesaggio, organi consultivi regionali urbanistici e paesaggistici e circoscrizioni territoriali urbanistiche e paesaggistiche controllate da appositi architetti e urbanisti.

Art. 16.

Contributi di miglioria

Con separata legge sarà disciplinata la istituzione dei contributi di miglioria dovuti in seguito all'adozione dei piani regolatori previsti dalla presente legge, in analogia a quanto disposto dal capo XV del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175.

Art. 17.

Norma finale

Restano ferme le norme della legge regionale 31 maggio 1956, n. 1, per la limitazione e la disciplina della pubblicità stradale in Valle d'Aosta ai fini della tutela del paesaggio.

Art. 18.

Norme transitorie

Il piano regolatore della Città di Aosta, già adottato dal Consiglio comunale, ed i piani regolatori degli altri Comuni della Valle d'Aosta, adottati dai Consigli comunali, potranno entrare in vigore anche prima dell'approvazione del piano regolatore regionale, con deliberazione del Consiglio regionale.

Fino a quando non entrerà in vigore il regolamento previsto dalla presente legge, le autorizzazioni di cui all'art. 3 saranno rilasciate dal Presidente della Giunta regionale sentito il parere di un Comitato regionale per l'urbanistica e la tutela del paesaggio, che esprimerà anche il parere richiesto dal capoverso dell'art. 4, composto:

a) da quattro esperti o tecnici designati, rispettivamente dagli Assessori regionali all'agricoltura, al turismo, ai lavori publici e dal sindaco del Comune interessato;

b) da un rappresentante dell'Ordine degli ingegneri della Valle d'Aosta;

c) da un rappresentante degli architetti della Valle d'Aosta;

d) dal medico regionale;

e) da un rappresentante dell'Ordine dei geometri della Valle d'Aosta.

Art. 19.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 28 aprile 1960

MARCOZ

(6050)

CONCORSI ED ESAMI

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI VICENZA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto consorziale vacanti nella provincia di Vicenza.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 7 marzo 1960, n. 180, col quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto consorziale vacanti alla data del 30 novembre 1959;

Visto l'art. 47 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai Comuni ed alle Provincie;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Viste le designazioni della Prefettura di Vicenza e, a norma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, dei Comuni interessati nonchè la proposta formulata dall'Ordine dei veterinari della Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui al decreto indicato nelle premesse è costituita come appresso:

Presidente:

Degli Albizzi dott. Vittorio, vice prefetto vicario.

Componenti:

Saini dott. Italo, veterinario provinciale;

Seren prof. Ennio, docente di clinica medica veterinaria;

Montroni prof. Luigi, docente in anatomia patologica veterinaria;

Pasinati dott. Pio, veterinario condotto.

Segretario:

Urso dott. Elio, consigliere di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto che verrà pubblicato, anche, all'albo pretorio dell'Ufficio del veterinario provinciale di Vicenza, per otto giorni consecutivi.

Vicenza, addì 20 settembre 1960

Il veterinario provinciale: SAINI

(6206)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LA SPEZIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di La Spezia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1457 del 25 maggio 1960, col quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto, vacanti in provincia di La Spezia al 30 novembre 1959;

Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Viste le designazioni dei comuni di La Spezia e Brugnato e dell'Ordine dei medici;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto dei comuni di La Spezia e Brugnato, vacanti alla data del 30 novembre 1959, è così costituita;

Presidente:

Maresca dott. Alberto, vice prefetto.

Componenti:

Salvadori dott. Francesco Rolando, medico provinciale;

Lami prof. dott. Guido, primario medico dell'Ospedale civile di La Spezia;

Sturlese prof. dott. Paolo, primario chirurgo dell'Ospedale civile di La Spezia;

Giuliani dott. Giacomo, medico condotto di La Spezia.

Segretario:

Fazio dott. Angelo, consigliere di 1ª classe della prefettura di La Spezia.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di La Spezia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio.

La Spezia, addì 15 settembre 1960

Il medico provinciale: SALVADORI

(6207)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FOGGIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Foggia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il proprio decreto n. 1536 del 15 marzo 1960, con il quale è stato indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 31 dicembre 1959;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Foggia al 31 dicembre 1959, è costituita come appresso:

Presidente:

Carneglia dott. Leopoldo, vice prefetto vicario.

Componenti:

Raheli dott. Angelo, medico provinciale;

Cerulli prof. Giulio, docente in patologia speciale chirurgica;

Lonero prof. Giuseppe, docente in patologia medica speciale;

Giordano dott. Carlo, medico condotto di Carpino.

Segretario:

De Stasio dott F Paolo, direttore di sezione della prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; lo stesso verrà inserito nel Foglio annunzi legali della provincia di Foggia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio.

Foggia, addì 21 settembre 1960

Il medico provinciale: RAHELI

(6208)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.